



**REGIONE CAMPANIA**  
**AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE**  
**“SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO”**  
**CASERTA**

---

**Deliberazione del Direttore Generale N. 678 del 02/09/2022**

---

**Proponente: Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

**Oggetto: Presa d'atto accordo con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in malattie infettive, pediatria, microbiologia, medicina e chirurgia d'urgenza rientrante nella Rete Formativa.**

**PUBBLICAZIONE**

In pubblicazione dal 02/09/2022 e per il periodo prescritto dalla vigente normativa in materia (art.8 D.Lgs 14/2013, n.33 e smi)

**ESECUTIVITA'**

Atto immediatamente esecutivo

**TRASMISSIONE**

La trasmissione di copia della presente Deliberazione è effettuata al Collegio Sindacale e ai destinatari indicati nell'atto nelle modalità previste dalla normativa vigente. L'inoltro alle UU. OO. aziendali avverrà in forma digitale ai sensi degli artt. 22 e 45 D.gs. n° 82/2005 e s.m.i. e secondo il regolamento aziendale in materia.

**UOC AFFARI GENERALI**

**Direttore Eduardo Chianese**

**ELENCO FIRMATARI**

*Gaetano Gubitosa - DIREZIONE GENERALE*

*Eduardo Chianese - UOC AFFARI GENERALI*

*Angela Anecchiarico - DIREZIONE SANITARIA*

*Amalia Carrara - DIREZIONE AMMINISTRATIVA*

*Per delega del Direttore della UOC AFFARI GENERALI, il funzionario Pasquale Cecere*

**Oggetto:** Presa d'atto accordo con l'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive per lo svolgimento della formazione medico – specialistica in malattie infettive, pediatria, microbiologia, medicina e chirurgia d'urgenza rientrante nella Rete Formativa.

### **Il Direttore UOC AFFARI GENERALI**

a conclusione di specifica istruttoria, descritta nella narrazione che segue ed i cui atti sono custoditi presso la struttura proponente, rappresenta che ricorrono le condizioni e i presupposti giuridico-amministrativi per l'adozione del presente provvedimento, ai sensi dell'art. 2 della Legge n. 241/1990 e s.m.i. e, in qualità di responsabile del procedimento, dichiara l'insussistenza del conflitto di interessi, ai sensi dell'art. 6 bis della legge 241/90 e s.m.i.

#### **Premesso che**

- tra la Seconda Università degli Studi di Napoli – qui ed oggi Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli* - e la Giunta Regionale della Campania, è stato sottoscritto, in data 04/03/2010, un protocollo d'intesa per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica in area sanitaria;
- il predetto protocollo d'intesa, all'articolo 02, recita testualmente: “[...] *la rete formativa è composta dalle Strutture Universitarie in cui trovano sede le singole Scuole di Specializzazione e da quelle del Servizio Sanitario Nazionale coinvolte nella formazione specialistica [...]*”;
- con Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 e ss.mm.ii., sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica, di cui questa A.O.R.N. ne risulta accreditata per le discipline ivi elencate;

#### **Considerato che**

- con *Circolare Interna* prot. n° 5049/i del 23/02/2018 è stato disciplinato il procedimento di stipula delle convenzioni di cui trattasi;
- la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive, diretta dal prof. Nicola Coppola, ha trasmesso gli accordi e l'atto convenzionale relativi allo svolgimento della formazione specialistica in *malattie infettive, pediatria, microbiologia e chirurgia e medicina d'urgenza*;

#### **Preso atto che**

questa A.O.R.N., al fine di poter permettere agli specializzandi iscritti di poter svolgere le attività di cui trattasi, ha già sottoscritto gli accordi didattici con la predetta *scuola* per la formazione in malattie infettive e pediatria per l'a.a. 2021/2022, I, II e III, anno di corso;

#### **Letti**

gli atti di stipula dell'accordo, di cui copie sono allegate alla presente Deliberazione e ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

#### **Precisato che**

gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N. saranno dotati di *badge* elettronico che permetterà di poter rilevare le presenze occorrenti a completare il periodo formativo stabilito dall'*ateneo* campano;

#### **Ritenuto**

- di dover prendere atto degli accordi sottoscritti con la Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli;

*Deliberazione del Direttore Generale*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

- pertanto, di poter perfezionare tale stipula con la sottoscrizione degli atti convenzionali che disciplinano la fattispecie collaborativa di cui trattasi, per l'a.a. 2021/2022, I, II e III anno di corso per la formazione in malattie infettive e pediatria;

**Attestata**

la legittimità della presente proposta di deliberazione, che è conforme alla vigente normativa in materia;

**PROPONE**

1. di dare attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. di prendere atto degli accordi didattici per la formazione in *malattie infettive e pediatria* per l'a.a. 2021/2022, I, II, III anno di corso sottoscritti con Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
3. di approvare gli allegati schemi di convenzione generale, con decorrenza dall'a.a. 2021/2022 per anni quattro;
4. di precisare, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
5. di incaricare, rispettivamente, i Direttori UU.OO.CC. Malattie Infettive e Pediatria di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 4);
6. di trasmettere copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Malattie Infettive, Pediatria ed all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
7. di rendere il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare avvio al percorso formativo degli specializzandi.

**IL DIRETTORE U.O.C. AFFARI GENERALI**

dott. Eduardo Chianese

**IL DIRETTORE GENERALE**

**Dr. Gaetano Gubitosa**

nominato con D.P.G.R.C. n. 76 del 10/06/2020  
insediatosi giusta deliberazione n. 1 del 11/06/2020

**Vista** la proposta di deliberazione che precede, a firma del Direttore U.O.C. Affari Generali dott. Eduardo Chianese

**Acquisiti** i pareri della Direttrice Sanitaria, dott.ssa Angela Anecchiarico, e della Direttrice Amministrativa, avv. Amalia Carrara, attraverso la modalità telematica descritta all'art. 6, punto 1, lettera e2) del Regolamento per l'adozione degli atti deliberativi di questa A.O.R.N., approvato con Deliberazione C.S. n° 275/2019

**DELIBERA**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*



REGIONE CAMPANIA  
AZIENDA OSPEDALIERA DI RILIEVO NAZIONALE E DI ALTA SPECIALIZZAZIONE  
"SANT'ANNA E SAN SEBASTIANO"  
CASERTA

---

per le causali in premessa, che qui si intendono integralmente richiamate e trascritte, di prendere atto della proposta di deliberazione che precede e, per l'effetto, di:

1. **DARE** attuazione al Decreto Interministeriale dei dicasteri *Università – Ricerca e Salute* n° 402 del 13/06/2017 con il quale sono stati riformulati i criteri di individuazione delle strutture idonee rientranti nella *Rete Formativa* per lo svolgimento della formazione medico – specialistica;
2. **PRENDERE ATTO** degli accordi didattici per la formazione in *malattie infettive e pediatria* per l'a.a. 2021/2022, I, II, III anno di corso sottoscritti con Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive dell'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
3. **APPROVARE** gli allegati schemi di convenzione generale, con decorrenza dall'a.a. 2021/2022 per anni quattro;
4. **PRECISARE**, inoltre, che gli specializzandi che accederanno alle strutture di questa A.O.R.N., saranno dotati di *badge* elettronico finalizzato a validare le presenze occorrenti agli stessi per completare il periodo formativo stabilito dalla *Scuola*;
5. **INCARICARE**, rispettivamente, i Direttori UU.OO.CC. Malattie Infettive e Pediatria di questa A.O.R.N. di far pervenire, alla U.O.C. Gestione Risorse Umane, i nominativi degli specializzandi ed il periodo specifico di frequenza per l'adempimento di cui al precedente punto 4);
6. **TRASMETTERE** copia del presente atto al Collegio Sindacale, ai sensi di legge, nonché alle UU.OO.CC. Gestione Economico – Finanziaria, Gestione Risorse Umane, Appropriatelyzza ed Epidemiologia Clinica e Valutativa, Formazione, Qualità e Performance, Programmazione e Controllo di Gestione, Malattie Infettive, Pediatria ed all'Università degli Studi della Campania *Luigi Vanvitelli*;
7. **RENDERE** il presente provvedimento immediatamente eseguibile, attesa la necessità di dare avvio al percorso formativo degli specializzandi.

**Il Direttore Generale**  
**Gaetano Gubitosa**

*Deliberazione del Direttore Generale*

*Il presente atto, in formato digitale e firmato elettronicamente, costituisce informazione primaria ed originale ai sensi dei combinati disposti degli artt. 23-ter, 24 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Eventuale riproduzione analogica, costituisce valore di copia semplice a scopo illustrativo.*

**CONVENZIONE DIDATTICA  
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA/SERVIZIO DI TIPO  
ASSISTENZIALE DELL'AORN SAN SEBASTIANO DI CASERTA NELLA RETE  
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: MALATTIE  
INFETTIVE E TROPICALI**

(Struttura Complementare)

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in epigrafe, Prof. Nicola Coppola nato a Caserta il 04/11/1971, a quanto segue autorizzato con D.R. n. 765 del 14.11.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

L'Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale UOC **DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**, dell'Azienda sanitaria Azienda/Ente **AORN SAN SEBASTIANO DI CASERTA** rappresentata dal Direttore Generale dr. Gaetano Gubitosa, nato in Benevento, il 15/11/1970, per la carica domiciliato/a in Caserta, via Palasciano s.n. cap. 81100, P.E.C. ai fini del presente accordo *convenzioni@ospedalecasertapec.it*, ed accreditata per far parte della rete formativa con decreto interministeriale n. 402 del 13/06/2017 del Ministero della Salute e del MIUR e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante

la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

TENUTO CONTO, in particolare, che il predetto D.I. prevede che "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella Struttura di sede o nelle Strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette Strutture complementari, di specialità diversa da quella della Struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle Strutture di sede e delle Strutture collegate le Strutture complementari possono anche non essere ritenute accreditabili dall'Osservatorio nazionale, ma, in ogni caso, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi";

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa Struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Pertanto, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire un'adeguata formazione, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Scuole si ripartiscano i volumi assistenziali in modo da evitare sovrapposizioni;

CONSIDERATO che nella medesima nota il Ministero ha specificato che la limitazione di cui al su citato punto 1.2 dell'Allegato 1 non si applica in ogni caso alle "strutture complementari";

VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;

VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica sottoscritto per l'a.a. 2021/2022;

## CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **ART.1 - Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente **DELL'AORN SAN SEBASTIANO DI CASERTA** di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in **MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**, l'Università si avvale delle Strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente - Unità Operativa/Laboratorio/Servizio di **UOC DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**, - per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

### **ART. 2 - Impegno delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa/Laboratorio/Servizio di **U.O.C MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

### **ART. 3 - Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto per l'a.a. 2021/2022.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso

previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

#### **ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi**

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

#### **ART.5 - Assicurazione**

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione,



il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

#### **ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **ART. 8 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ([www.unicampania.it](http://www.unicampania.it))

Per l'Ente Ospitante presso **U.O.C DI MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**,

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

#### **ART. 9 - Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

#### **ART. 10 - Entrata in vigore e durata**

Il presente atto entra in vigore a decorrere dall'a.a. 2021/2022 ed ha durata quinquennale con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

#### **ART.11 – Norme finali/Registrazione delle spese**

La presente Convenzione redatta in un unico originale e sottoscritta digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n. 60434/2001.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

#### Data firma digitale

Il Direttore della Scuola  
di Specializzazione in  
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI

Il Direttore Generale

NICOLA CÖPPOLA  
MEDICO  
Azienda Ospedaliera Universitaria -  
Università degli studi della Campania \L.  
Vanvitelli\  
Firmato il 29/08/2022 14:50

**CONVENZIONE DIDATTICA  
PER L'INSERIMENTO DELLA UNITÀ OPERATIVA/SERVIZIO DI TIPO  
ASSISTENZIALE DELL'AORN SAN SEBASTIANO DI CASERTA NELLA RETE  
FORMATIVA DELLA SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN: MALATTIE  
INFETTIVE E TROPICALI**

(Struttura Complementare)

L'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in persona del Direttore della Scuola di specializzazione in epigrafe, Prof. Nicola Coppola nato a Caserta il 04/11/1971, a quanto segue autorizzato con D.R. n. 765 del 14.11.2017, in prosieguo denominata "Università"

E

L'Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale **U.O.C PEDIATRIA** dell'Azienda sanitaria Azienda/Ente **AORN SAN SEBASTIANO DI CASERTA** rappresentata dal Direttore Generale dr. Gaetano Gubitosa, nato in Benevento, il 15/11/1970, per la carica domiciliato/a in Caserta, via Palasciano s.n. cap. 81100, P.E.C. ai fini del presente accordo [convenzioni@ospedalecasertapec.it](mailto:convenzioni@ospedalecasertapec.it), ed accreditata per far parte della rete formativa con decreto interministeriale n. 402 del 13/06/2017 del Ministero della Salute e del MIUR e contrattualizzata con il Servizio sanitario nazionale (SSN).

VISTO il Decreto del Presidente della Repubblica n. 382/1980

VISTO l'art. 6 comma 2 del D. Lgs. 502/92;

VISTO il Decreto legislativo n. 368 del 17.8.1999 – e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Decreto MIUR n. 270 del 22.10.2004 "Regolamento recante norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei";

VISTO il Decreto interministeriale Università/Salute n. 68 del 4.2.2015 concernente il "Riordino scuole di specializzazione di area sanitaria";

VISTO il Decreto interministeriale n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di specializzazione di area sanitaria, il quale tra l'altro dispone che le Scuole di Specializzazione possano ampliare la rete formativa mediante la stipula di convenzioni con aziende/enti esterni alle proprie strutture di

sede, sia a direzione universitaria che extra universitaria, al fine di raggiungere o completare l'attività richiesta per la formazione degli specializzandi;

TENUTO CONTO, in particolare, che il predetto D.I. prevede che "Nell'ipotesi in cui la Scuola di specializzazione debba utilizzare servizi, attività, laboratori o altro che possano non essere presenti nella Struttura di sede o nelle Strutture collegate, l'Ateneo presso cui insiste la Scuola può avvalersi di strutture di supporto pubbliche o private, dette Strutture complementari, di specialità diversa da quella della Struttura di sede, con le quali devono essere stipulate specifiche convenzioni. A differenza delle Strutture di sede e delle Strutture collegate le Strutture complementari possono anche non essere ritenute accreditabili dall'Osservatorio nazionale, ma, in ogni caso, devono essere obbligatoriamente accreditate e contrattualizzate con il Servizio Sanitario Nazionale";

VISTO l'allegato n. 1 del predetto D.I. n. 402/2017 il quale, tra l'altro, recita: "una stessa struttura non può essere posta a disposizione di reti formative di Atenei diversi";

VISTA la nota Ministeriale del 07.11.2017, prot. n. 31249, la quale ha precisato che la limitazione prevista nell'utilizzo di una stessa Struttura da parte di Atenei diversi si applica alle Scuole di Specializzazione appartenenti alla medesima tipologia. Pertanto, fermo restando la disponibilità dei volumi assistenziali necessari a garantire un'adeguata formazione, su una medesima unità operativa possono insistere anche più Scuole di tipologia differente, purché le predette Scuole si ripartiscano i volumi assistenziali in modo da evitare sovrapposizioni;

CONSIDERATO che nella medesima nota il Ministero ha specificato che la limitazione di cui al su citato punto 1.2 dell'Allegato 1 non si applica in ogni caso alle "strutture complementari";

VISTO il Protocollo d'Intesa attualmente vigente tra l'Università degli studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica;

VISTO l'Accordo di reciproca collaborazione per la formazione medico-specialistica sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021/2022, parte integrante della presente Convenzione;

CONVENGONO E STIPULANO QUANTO SEGUE

### **ART.1 - Scopo della convenzione**

Allo scopo di favorire la collaborazione tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", di seguito denominata Università, e l'Azienda/Ente **DELL'AORN SAN SEBASTIANO DI CASERTA** di seguito denominata Azienda/Ente, per l'ampliamento della rete formativa della Scuola di Specializzazione in **MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**, l'Università si avvale delle Strutture e dei Dirigenti dell'Azienda/Ente - Unità Operativa/Laboratorio/Servizio di **U.O.C PEDIATRIA** - per lo svolgimento di attività formative professionalizzanti della suddetta Scuola.

### **ART. 2 - Impegno delle parti**

Per l'attuazione del rapporto di collaborazione:

- a) l'Azienda/Ente dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui all'allegato 1 del D.I. n. 402 del 13.06.2017 che ha definito gli standard e i requisiti minimi delle Scuole di Specializzazione;
- b) l'Azienda/Ente mette a disposizione dell'Università le proprie strutture dell'Unità Operativa/Laboratorio/Servizio di **U.O.C PEDIATRIA**, ritenute dalle parti adeguate al fine di completare l'attività necessaria alla formazione degli specializzandi così come definita al successivo art. 4, e si impegna a garantire l'espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal piano formativo di cui all'art. 38, comma 2 del D.Lgs. n. 368/99, definito dal Consiglio della Scuola di Specializzazione e dallo stesso attribuito ai medici in formazione specialistica;
- c) l'Azienda/Ente dichiara che le Strutture di cui al comma b) non fanno parte delle reti formative di altri Atenei relativamente alla stessa tipologia di Scuola;
- d) l'Università e l'Azienda/Ente, nell'ambito delle rispettive competenze, definiscono di concerto modalità e forme di partecipazione del personale del Servizio sanitario regionale alla attività didattica;
- e) l'Università può attribuire ai Dirigenti dell'Azienda/Ente le funzioni di professore a contratto, a titolo gratuito, per l'espletamento di compiti di formazione nell'ambito dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico della Scuola secondo la normativa vigente;

### **ART. 3 - Modalità di applicazione**

Le modalità di svolgimento delle attività di formazione, così come definite dal successivo art. 4, e le sedi delle stesse, vengono stabilite nel piano formativo individuale dello specializzando, deliberato dal Consiglio della Scuola di Specializzazione all'inizio dell'anno accademico, in apposita seduta e recepito nell'Accordo di reciproca collaborazione tra la stessa Scuola e la medesima Struttura ospitante già sottoscritto/da sottoscrivere per l'a.a. 2021/2022, quale parte integrante della presente Convenzione.

Secondo il piano formativo, lo specializzando viene assegnato ai reparti dell'Azienda/Ente per il tempo necessario ad acquisire le abilità professionali da esso previste. Durante tale periodo l'Azienda/Ente si impegna a consentire allo specializzando lo svolgimento di attività assistenziali in prima persona, con impegno

del tutor a guidarne l'attività. Il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) presso cui viene effettuata la formazione è responsabile dell'attività svolta dallo specializzando ed è tenuto a documentarla.

#### **ART. 4 - Formazione prevista per i medici specializzandi**

La formazione del medico specialista ai sensi del D.Lgs. del 17/08/1999, n. 368, dell'art. 6 del D.Lgs. del 30/12/1992, n. 502 e successive modifiche e integrazioni e del D.M. n. 68/2015, implica la partecipazione guidata o diretta alle attività mediche del servizio di cui fanno parte le strutture nelle quali si effettua la formazione stessa, nonché la graduale assunzione di compiti assistenziali e l'esecuzione di interventi con autonomia vincolata alle direttive ricevute dal medico responsabile della formazione.

L'attività degli specializzandi non deve essere utilizzata per sopperire a carenze di organico delle strutture, ma deve essere finalizzata essenzialmente all'apprendimento con assunzione progressiva di responsabilità personale in tutte le attività proprie della struttura di assegnazione.

In ogni caso lo specializzando non può essere impiegato in totale autonomia nell'assunzione di competenze di natura specialistica. Il monitoraggio interno e la documentazione delle attività formative, con particolare riguardo alle attività professionalizzanti, devono essere documentati, come previsto dal D. Lgs. n. 368/99, dal libretto-diario delle attività formative nel quale vengono mensilmente annotate e certificate con firme del docente-tutore le attività svolte dallo specializzando, nonché il giudizio sull'acquisizione delle competenze, capacità ed attitudini dello specializzando.

#### **ART.5 - Assicurazione**

Per quanto previsto dall'art. 41 del D. Lgs. n. 368/99, l'Azienda/Ente provvede con oneri a proprio carico alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi e gli infortuni connessi all'attività assistenziale svolta dal medico in formazione presso le strutture, alle stesse condizioni del proprio personale. In caso di infortunio durante l'attività assistenziale (compreso l'infortunio in itinere), l'Azienda/Ente provvederà ad effettuare la relativa denuncia INAIL come previsto dalla normativa vigente.

#### **ART. 6 - Tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro**

L'Azienda/Ente assicura la tutela della salute e della sicurezza dei luoghi di lavoro ai medici in formazione specialistica durante l'attività presso le proprie strutture. L'Azienda/Ente si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest'ultima ovvero presso l'Unità Operativa, in base al D.Lgs. n. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste

espressamente dall'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2008, sono quelle dell'Azienda/Ente e vanno comunicate al medico in formazione specialistica prima dell'inizio delle attività stesse.

#### **ART. 7 - Verifica della corretta applicazione della convenzione**

Il Direttore della Scuola ed il Responsabile della struttura interessata (Dirigente dell'Unità Operativa o Struttura assimilabile) vigilano sulla corretta applicazione della presente convenzione e sul suo regolare svolgimento.

#### **ART. 8 - Trattamento dei dati personali**

Ai sensi del Regolamento Europeo n. 679/2016 e delle applicabili disposizioni in materia di protezione dei dati personali, ciascuna Parte dichiara che il trattamento dei dati personali scambiati per la sottoscrizione della presente Convenzione è svolto nel rispetto dei principi e dei diritti fissati dalla suindicata normativa e per le finalità connesse strettamente all'esecuzione della stessa. Le informative sul trattamento dei dati sono disponibili:

Per l'Università sul sito dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" ([www.unicampania.it](http://www.unicampania.it))

Per l'Ente Ospitante presso **U.O.C PEDIATRIA**

Le Parti agiscono, in merito alle attività attuative della presente convenzione, in qualità di titolari autonomi del trattamento e si impegnano ad operare nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di protezione dei dati personali.

Le parti dichiarano che i dati personali degli specializzandi raccolti nel corso dell'esecuzione della presente convenzione saranno trattati esclusivamente per le finalità della convenzione medesima.

Lo specializzando è autorizzato dalla Struttura Ospitante al trattamento dei dati per l'intero periodo di presenza e deve rispettare i principi e le regole in materia di Privacy. In particolare, è tenuto al rispetto della riservatezza, non comunicazione, né diffusione dei dati e personali di cui sia venuto a conoscenza in occasione dell'attività svolta presso la struttura ospitante. Lo specializzando è tenuto a mantenere la riservatezza sui dati anche dopo la conclusione delle attività.

#### **ART. 9 - Modifiche alla convenzione**

Eventuali modifiche alla presente Convenzione dovranno essere preventivamente concordate e sottoposte all'esame degli Organi deliberanti delle parti contraenti.

#### **ART. 10 - Entrata in vigore e durata**

Il presente atto entra in vigore a decorrere dalla data di sottoscrizione ed ha durata pari a 4 anni con possibilità di rinnovo nelle medesime forme previste per la sua stipula, fatta salva l'eventualità di cambiamenti nella denominazione delle Strutture, dei preesistenti requisiti e dei firmatari dell'accordo in essere.

È fatto salvo il diritto di recesso, che dovrà essere comunicato dalla parte recedente mediante comunicazione scritta, da trasmettersi con PEC almeno tre mesi prima della data da cui decorre il recesso.

## **ART.11 – Norme finali/Registrazione delle spese**

La presente Convenzione redatta in duplice copia/in un unico originale e sottoscritta con firma autografa/digitalmente, è soggetta ad imposta di bollo - ai sensi dell'art. 2 della Tariffa, Parte I - Allegato A del D.P.R. n. 642/72 - assolta dall'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" in modalità virtuale – giusta autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate n.60434/2001.

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi dell'art. 4 della Tariffa, Parte II del D.P.R. n. 131/1986 e le spese sono a carico della parte richiedente.

Caserta, data sottoscrizione digitale

Il Direttore della Scuola

di Specializzazione in  
MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI  
Prof. Nicola Coppola

Il Direttore Generale  
/L'Amministratore Delegato

NICOLA CÖPPOLA  
MEDICO  
Azienda Ospedaliera Universitaria -  
Università degli studi della Campania \L.  
Vanvitelli\  
Firmato il 29/08/2022 14:44



Firmato:  
digitalment  
e da  
PAOLO  
MAGGI  
C: IT

Università  
degli Studi  
della Campania  
Luigi Vanvitelli

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA,  
L. VANVITELLI  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE  
*Direttore: Prof. Nicola Coppola*

**ACCORDO**

**DIRECIPROCA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**

**AZIENDA SANITARIA /ENTE : AZIENDA SANITARIA DELL'AORN SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

**U.O./SERVIZIO ASSISTENZIALE: U.O.C. MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**

Il Direttore e/o Coordinatore della Scuola di Specializzazione

in **MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI** Prof. Nicola Coppola

ed il Dirigente della U.O./Servizio Assistenziale:

**U.O.C. MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**

Prof Paolo Maggi

**Visto** il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 331 del 07.05.2020;

**Visto** il D.D. n. 65 del 18/02/2015, pubblicato sul BURC n. 11 del 23.02.2015, VI aggiornamento, nel quale sono state inserite le Strutture sanitarie, aventi i requisiti e gli standard necessari per l'individuazione delle stesse nell'ambito della rete formativa regionale, stante l'avvenuto accreditamento;

**Visti** gli artt. 2 e 3 del Protocollo d'Intesa, attualmente vigente, tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria, i quali prevedono che la composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione è definita da appositi accordi attuativi tra Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale e che detti accordi attuativi, stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, devono essere sottoposti, prima della relativa sottoscrizione, al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA,  
L. VANVITELLI  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE  
Direttore: Prof. Nicola Coppola**

**Visto** il Decreto del MUR, prot. n. 21240 del 19.07.2021, il quale ha disposto l'accreditamento di talune Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in attuazione a quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

**Vista** la nota Ministeriale, prot. n. 17995 del 21.06.2017, la quale ribadisce quanto già disposto dal predetto D.I. n. 402/2017 all'Allegato n. 1 specificando, tra l'altro, che le Strutture inserite nella rete formativa devono essere intese non come le Strutture ospedaliere o territoriali nella loro interezza, bensì come le singole unità operative o servizi di tipo assistenziale singolarmente intesi;

**Considerato** che, ai sensi dell'art.5 del citato Protocollo d'Intesa, il percorso formativo dei medici in formazione specialistica, comprendente attività teorico e pratiche da svolgersi nelle Strutture universitarie e del S.S.N. presenti nella rete formativa, deve essere formulato nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.M. del 01.08.2005 e dal successivo D. I. n. 68 del 2015;

**Visto** in particolare il comma 5.2 del su menzionato Protocollo d'Intesa il quale stabilisce altresì che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno 2/3 nelle Strutture sanitarie sede della Scuola e nelle Strutture della rete formativa;

**Vista** la Convenzione didattica, di cui il presente Accordo è parte integrante, per l'inserimento della suddetta Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale della sopra citata Azienda/Ente nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali.

**Considerato** che, così come disposto dal su menzionato D.I. n. 402/2017, l'Azienda Sanitaria si impegna a riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione specifica degli specializzandi;

Tanto premesso, si prevede, nel quadro dell'intero percorso formativo dei medici in formazione specialistica ed in armonia con le attività istituzionali della Struttura Assistenziale di cui trattasi, la seguente attività di formazione nell'ambito della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali.

**ANNO ACCADEMICO 2021/2022**

**Anno di corso I, II, III**

Disciplina: Malattie Infettive

Attività: frequenza presso **U.O.C. MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**

Specializzandi: 4



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA,**  
**L. VANVITELLI**  
**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE**  
*Direttore: Prof. Nicola Coppola*

Durata: 3 mesi

I compiti assistenziali e la tipologia degli interventi (o prestazioni) che il medico in formazione specialistica deve eseguire, nel periodo di tempo su indicato, secondo il piano di studi, presso la struttura individuata, sentita la Direzione Sanitaria, sono i seguenti:

Tipologia intervento: esperienza clinica nella gestione del paziente critico con infezione

Quantità (e/o ore): 630

- I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola e/o Comitato Ordinatore con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti delle Strutture Sanitarie/U.O./Servizi assistenziali presso le quali si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale annuale.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le Strutture accreditate è conferita mediante appositi Bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o Struttura assimilabile del territorio. Il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore che poi sottopone gli atti all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

*Il presente accordo è sottoscritto digitalmente ai sensi dell'art. 15 – comma 2 bis – della Legge n. 241/1990 e ss.mm.ii.*


**Data firma digitale**

Il Direttore Scuola Specializzazione Malattie Infettive

Il Direttore U.O.C. Malattie Infettive

Il Direttore Sanitario

Il Direttore Generale



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA,  
L. VANVITELLI**  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE  
*Direttore: Prof. Nicola Coppola*

**ACCORDO**

**DI RECIPROCA COLLABORAZIONE PER LA FORMAZIONE MEDICA IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI**

**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI dell'Università degli Studi della Campania "L. Vanvitelli"**

**AZIENDA SANITARIA /ENTE : AZIENDA SANITARIA DELL'AORN SAN SEBASTIANO DI CASERTA**

**U.O./SERVIZIO ASSISTENZIALE U.O.C. DI PEDIATRIA**

Il Direttore e/o Coordinatore della Scuola di Specializzazione

in **MALATTIE INFETTIVE E TROPICALI** \_Prof. Nicola Coppola

ed il Dirigente della U.O./Servizio Assistenziale:


**U.O.C. DI PEDIATRIA** Direttore Prof. Felice Nunziata

**Visto** il vigente Regolamento delle Scuole di Specializzazione di area medica di questo Ateneo, emanato con D.R. n. 331 del 07.05.2020;

**Visto** il D.D. n. 65 del 18/02/2015, pubblicato sul BURC n. 11 del 23.02.2015, VI aggiornamento, nel quale sono state inserite le Strutture sanitarie, aventi i requisiti e gli standard necessari per l'individuazione delle stesse nell'ambito della rete formativa regionale, stante l'avvenuto accreditamento;

**Visti** gli artt. 2 e 3 del Protocollo d'Intesa, attualmente vigente, tra l'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli" (in precedenza denominata Seconda Università degli Studi di Napoli) e la Regione Campania, per la disciplina delle modalità di reciproca collaborazione per la formazione specialistica di area sanitaria, i quali prevedono che la composizione della rete formativa per le singole Scuole di Specializzazione è definita da appositi accordi attuativi tra Università e le strutture del Servizio sanitario nazionale e che detti accordi attuativi, stipulati sulla base del programma generale di formazione della Scuola di Specializzazione, devono essere sottoposti, prima della relativa sottoscrizione, al parere dell'Osservatorio Regionale per la formazione medico-specialistica;

**Visto** il Decreto del MUR, prot. n. 21240 del 19.07.2021, il quale ha disposto l'accREDITAMENTO di talune Scuole di Specializzazione dell'Università degli Studi della Campania "Luigi Vanvitelli", in attuazione a



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA,**  
**L. VANVITELLI**  
**SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE**  
*Direttore: Prof. Nicola Coppola*

quanto previsto dal D.I. n. 402 del 13.06.2017 recante gli standard, i requisiti e gli indicatori di attività formativa e assistenziale delle Scuole di Specializzazione di area sanitaria, nonché delle Strutture facenti parte della rete formativa;

**Vista** la nota Ministeriale, prot. n. 17995 del 21.06.2017, la quale ribadisce quanto già disposto dal predetto D.I. n. 402/2017 all'Allegato n. 1 specificando, tra l'altro, che le Strutture inserite nella rete formativa devono essere intese non come le Strutture ospedaliere o territoriali nella loro interezza, bensì come le singole unità operative o servizi di tipo assistenziale singolarmente intesi;

**Considerato** che, ai sensi dell'art.5 del citato Protocollo d'Intesa, il percorso formativo dei medici in formazione specialistica, comprendente attività teorico e pratiche da svolgersi nelle Strutture universitarie e del S.S.N. presenti nella rete formativa, deve essere formulato nel rispetto delle condizioni stabilite dal D.Lgs. n. 368 del 17.08.1999, dal D.M. del 01.08.2005 e dal successivo D. I. n. 68 del 2015;

**Visto** in particolare il comma 5.2 del su menzionato Protocollo d'Intesa il quale stabilisce altresì che l'attività formativa degli iscritti alle Scuole di Specializzazione si svolga per almeno 2/3 nelle Strutture sanitarie sede della Scuola e nelle Strutture della rete formativa;

**Vista** la Convenzione didattica, di cui il presente Accordo è parte integrante, per l'inserimento della suddetta Unità Operativa/Servizio di tipo assistenziale della sopra citata Azienda/Ente nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali.

**Considerato** che, così come disposto dal su menzionato D.I. n. 402/2017, l'Azienda Sanitaria si impegna a riservare almeno il 20% della propria attività assistenziale complessiva alla formazione specifica degli specializzandi;

Tanto premesso, si prevede, nel quadro dell'intero percorso formativo dei medici in formazione specialistica ed in armonia con le attività istituzionali della Struttura Assistenziale di cui trattasi, la seguente attività di formazione nell'ambito della programmazione didattica della Scuola di Specializzazione in Malattie Infettive e Tropicali.

**ANNO ACCADEMICO 2021/2022**


**Anno di corso I, II, III**

Disciplina: Malattie Infettive

Attività: frequenza presso **U.O.C. DI PEDIATRIA**

Specializzandi: 4

Durata: due mesi



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA,  
L. VANVITELLI  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE  
*Direttore: Prof. Nicola Coppola***

I compiti assistenziali e la tipologia degli interventi (o prestazioni) che il medico in formazione specialistica deve eseguire, nel periodo di tempo su indicato, secondo il piano di studi, presso la struttura individuata, sentita la Direzione Sanitaria, sono i seguenti:

Tipologia intervento: esperienza clinica nella gestione del paziente pediatrico critico con infezione

Quantità (e/o ore): 320

- I tempi e le modalità di svolgimento dei compiti assistenziali nonché la tipologia degli interventi che il medico in formazione deve eseguire sono concordati dal Consiglio della Scuola e/o Comitato Ordinatore con la Direzione Sanitaria e con i Dirigenti delle Strutture Sanitarie/U.O./Servizi assistenziali presso le quali si svolge la formazione, sulla base del programma formativo personale annuale.

La titolarità dei corsi di insegnamento previsti dall'ordinamento didattico universitario ed espletati presso le Strutture accreditate è conferita mediante appositi Bandi per la copertura degli insegnamenti riservati ai Dirigenti di Unità operativa delle Strutture sanitarie della rete formativa o Struttura assimilabile del territorio. Il reclutamento avviene mediante la valutazione dell'adeguatezza del curriculum scientifico-professionale dei candidati da parte del Consiglio della Scuola/Comitato Ordinatore che poi sottopone gli atti all'approvazione del Dipartimento di afferenza.

**IL DIRETTORE /COORDINATORE**

**DELLA SCUOLA**

---


---

**IL DIRIGENTE**

**DELLA STRUTTURA  
SANITARIA/U.O./SERVIZIO  
ASSISTENZIALE**

**IL DIRETTORE SANITARIO**

---



**UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA,  
L. VANVITELLI**  
SCUOLA DI SPECIALIZZAZIONE IN MALATTIE INFETTIVE  
*Direttore: Prof. Nicola Coppola*

**IL LEGALE RAPPRESENTANTE**

---